

REQUISITI DI ACCESSO CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA



a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di

competenza regionale.);

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie in base all'abilitazione che si intende ottenere:

- 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.